



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di S A L E R N O

Segreteria Generale

Viale Unità d'Italia

Palazzo "N.Giacumbi" – piano 12

Tel. 0895645490

Prot.n. 7584/2021

Salerno, li 23 NOV 2021

Impiego delle certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico e negli uffici giudiziari

ulteriori disposizioni operative

Il Procuratore Generale ed il Dirigente Amministrativo

- letto e qui richiamato il provvedimento a firma congiunta prot.n. 6533.U del 13 ottobre u.s. ed a parziale integrazione e modifica dello stesso,
- considerato che con legge n. 162 del 19 novembre u.s. (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*) in G.U. n.277 del 20 novembre u.s. sono state apportate modifiche al d.l.n.127/2021 e, nello specifico, per quanto qui di interesse,
 - a) al comma 5 dell'art.1, del d.l. n.127/2021 che ha introdotto l'art.9 quinquies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) al d.l. n.52 del 22.04.2021, è stato aggiunto il seguente periodo «*Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro*»,
 - b) al comma 5, dell'art.1 del medesimo d.l., dopo il primo periodo è stato inserito il seguente periodo «*I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4*»,
 - c) dopo l'articolo 3 del medesimo d.l. è stato inserito l'art. 3-bis (*Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa*). - 1. *Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è' inserito il seguente: «Art. 9-novies (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa). - 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità' della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente,*

dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro»,

- fermo restando tutto quanto disposto con precedenti provvedimenti in ordine alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 (distanziamento, uso corretto di mascherine, igienizzazione delle mani, etc.) nonché agli obblighi di isolamento e comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena,
- facendo salva ogni ulteriore modifica che si rendesse opportuna,

dispongono

- il personale può richiedere, ai sensi ed agli effetti della norma in premessa richiamata, di consegnare la copia della propria certificazione verde COVID-19 restando, per tutta la durata della relativa validità, esonerato dai controlli da parte dei verificatori delegati,
- la copia della certificazione verde verrà consegnata al personale incaricato alle verifiche come da provvedimento prot.n. 6533.U citato in premessa,
- la copia di detta certificazione verrà conservata, a prova dell'attività di verifica (unitamente al registro interno contenente i nominativi delle persone sottoposte a verifica e la documentazione probatoria a fondamento dell'eventuale contestazione) presso l'ufficio della Segreteria Generale fino al 31 dicembre 2021 e, comunque, fino al termine del periodo di pandemia e, nel caso di contestazione, per tutto il periodo necessario alla risoluzione del contenzioso,
- il personale incaricato delle verifiche ed in servizio presso la Segreteria Generale avrà cura di porre attenzione al termine di validità riportato nelle singole certificazioni verdi consegnate segnalando al Dirigente i casi di scadenza imminente al fine di adottare le opportune misure organizzative al riguardo,
- l'ipotesi di eventuale scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9 ed il periodo di permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro,
- in allegato al presente provvedimento e per la diffusione tra il personale e le relative rappresentanze, è fornita una idonea informativa anche relativamente al trattamento dei dati conseguente alle nuove modalità organizzative ,

dispongono

comunicarsi il presente provvedimento, a cura della Segreteria Generale al personale amministrativo di quest'Ufficio, ai tirocinanti ex art. 73 D.L.69/2013, al volontario A.N.F.I., al personale di Polizia Penitenziaria che prestano servizio presso questo Ufficio, per la scrupolosa osservanza,

nonchè, per opportuna conoscenza:


1. a tutti i Capi degli Uffici giudicanti e requirenti del distretto
2. ai Sigg. Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto
3. al Consiglio Superiore della Magistratura
4. al Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
5. all' R.S.P.P. dott. S.Della Monica,
6. al Medico competente, dott. Ansalone,
7. all'ing. N.Marino del P.OO.PP
8. al Presidio Carabinieri, sede
9. al R.L.S. dr.ssa Valitutto
10. alle OO.SS. ed alle RSU

dispongono, infine, che il presente provvedimento sia inserito sul sito web dell'Ufficio nella sezione dedicata e nelle news.

il Dirigente Amministrativo
Vincenza Esposito



il Procuratore Generale
Leonida Primitivo



Informativa sul trattamento dei dati personali
per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19

ART. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali

A. Identità e dati di contatto del titolare

1. **Titolare del trattamento:** Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno
2. **Responsabile Protezione Dati (RPD):** non previsto

B. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dell'Amministrazione e/o suoi delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. "Green Pass") in corso di validità, del personale che svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni per accedere al luogo lavorativo.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici, in capo al Titolare del trattamento, come previsto dall'art. 3 del Dl 127/2021.

In caso di comunicazione, da parte del lavoratore di non essere in possesso di un green pass (ovvero di una certificazione di esenzione) si basa sull'art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento n. 679/2016 (GDPR): legittimo interesse del datore di lavoro di organizzare l'attività (fermo il diritto dell'interessato di opporsi a tale trattamento).

C. Modalità di trattamento

Le verifiche, svolte anche a campione, del green pass sono effettuate mediante la scansione del c.d. QR code apposto sul certificato verde Covid-19, utilizzando esclusivamente la App "VerificaC19" o altra modalità prevista dall'Amministrazione. L'attività di verifica è limitata al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. In apposito elenco, cartaceo o digitale, il datore di lavoro o incaricato annoterà i dati identificativi (nome e cognome ed eventuale azienda di appartenenza) di coloro che sono stati sottoposti a controllo, a dimostrazione dell'avvenuta verifica. Nei casi di violazione si predisporrà documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento della contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass). Registrazione e gestione dell'assenza del lavoratore e il controllo del rientro con green pass valido.

Al sensi della legge n. 162 del 19 novembre 2021 di conversione con modifiche del d.l.n.127/2021, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro

D. Periodo di conservazione dei dati personali

Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, non saranno in alcun modo conservati. Il registro contenente i nominativi delle persone sottoposte a verifica e la documentazione probatoria a fondamento della contestazione, verrà conservato a prova dell'attività di verifica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino al termine del periodo di pandemia e nel caso di contestazione per tutto il periodo necessario alla risoluzione del contenzioso. Negli stessi termini verrà conservata la copia della certificazione verde che il lavoratore abbia chiesto di consegnare ai sensi ed agli effetti della l.n.165/2021 di conversione del d.l. n. 127/2021.

E. Ambito di comunicazione e diffusione. Eventuale trasferimento

Gli esiti della verifica non saranno oggetto di comunicazione, salvo il caso di comunicazione al datore di lavoro del lavoratore, ad illustrazione delle motivazioni di base che hanno comportato il divieto di accesso ai locali dell'Amministrazione, in ragione dei rapporti contrattuali tra le parti, a prova della impossibilità dello svolgimento delle prestazioni concordate.

I dati inoltre potranno essere comunicati agli organi pubblici (es. prefetto) deputati ad accertare e predisporre le misure sanzionatorie previste dalle disposizioni normative o a consulenti esterni in caso di contestazioni. Potranno inoltre venir comunicati all'autorità giudiziaria competente per dirimere eventuali contraddittori sorti tra le parti.

I dati non verranno in alcun modo diffusi e non è previsto il trasferimento all'estero dei dati personali né viene posto in essere un processo decisionale automatizzato e di profilazione.

F. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali, come previsto dall' art. 15 Reg. UE 679/2016, o la loro rettifica ai sensi dell'art. 16 Reg. UE 679/2016, integrazione, cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al loro trattamento, ex artt. 17 e 18 Reg. UE 679/2016, revocare il consenso in

**Informativa sul trattamento dei dati personali
per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19**

ART. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali

qualsiasi momento oltre alla portabilità dei dati qualora da ciò non derivi violazione di legge a carico del Titolare del trattamento.

Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 Reg. UE 679/2016, o, in alternativa, ricorre all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. d) del Reg. 2016/679, secondo le indicazioni fornite sul sito www.garanteprivacy.it.

Per esercitare taluno dei diritti sopra menzionati l'interessato può inviare una semplice richiesta motivata, contenente gli elementi essenziali al fine della sua evasione, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30gg.